

COME GIOCA LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI SUL RILASCIO DEL DURC

di **Gianfranco Antico**

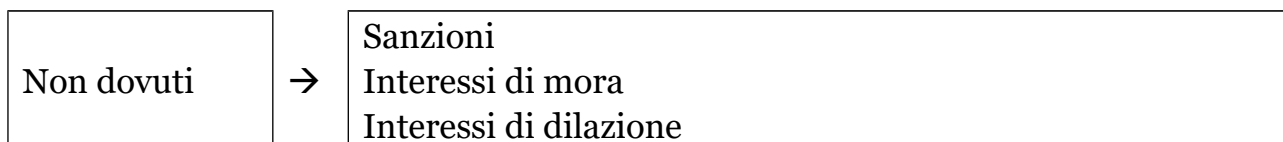
Con il messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017, l'INPS è intervenuto per verificare come gioca la rottamazione dei ruoli sul rilascio del DURC, precisando, sostanzialmente, che per l'attestazione della regolarità contributiva non è sufficiente la mera presentazione della dichiarazione di rottamazione, essendo necessario almeno il pagamento della prima rata.

La rottamazione agevolata

Come è noto, l'art. 6, del D.L. n.193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in L. n. 225 del 1 dicembre 2016, consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

La norma introdotta prevede la possibilità per i debitori di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'art. 30, c. 1, del D.P.R. n. 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, c. 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, ovvero dilazionato, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 21, c. 1, del D.P.R. n. 602 del 1973:

- a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 112/1999, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.



Dovuti	→	Capitale Interessi per ritardata iscrizione a ruolo ¹ Aggio esattoriale
--------	---	--

Con le modifiche introdotte in sede di Commissione Bilancio e Finanze, e approvate dalla Camera lo scorso 16 novembre, la sanatoria è stata estesa agli avvisi di accertamento esecutivi e agli avvisi di addebito in materia di Inps.

Entro il 28 febbraio 2017	→	L'agente della riscossione avvisa i debitori dei carichi affidati nel 2016, per i quali alla data del 31 dicembre 2016 risulta non ancora notificata la cartella, o inviata l'informazione di presa in carico relativa agli accertamenti esecutivi o agli avvisi di addebito Inps.
---------------------------	---	--

Il comma 3, del citato articolo 6, assegna all'Agente della riscossione il compito di comunicare, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di sanatoria, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Per effetto delle modifiche apportate in sede emendativa, la comunicazione dell'agente della riscossione ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, dell'ammontare complessivo delle somme dovute e delle singole rate e del giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse, avverrà entro il 31 maggio 2017.

La manifestazione di volontà del debitore

Il comma 2, dell'art.6, dispone che, ai fini della definizione, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet.

Entro il 31 marzo 2017	→	Dichiarazione di rottamazione
------------------------	---	-------------------------------

Entro la stessa data (31 marzo 2017) potrà essere integrata la dichiarazione presentata prima di tale data.

¹ Si applicano quando, dalla liquidazione o dal controllo formale della dichiarazione, risulta un importo non versato. In tal caso sono dovuti, a far data dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione e fino alla data di consegna all'agente dei ruoli nei quali tali somme sono iscritte, gli interessi al tasso fissato per legge.

In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Rileviamo che all'art. 6 del D.L. n. 193/2016 è stato aggiunto in sede emendativa il comma 13-bis, con il quale si chiarisce che la definizione agevolata può riguardare anche *“il singolo carico iscritto a ruolo o affidato”*.

Come rilevato nel corso di Telefisco 2017, *“ In ipotesi di definizione agevolata di una pluralità di carichi compresi in una stessa cartella per la quale è stata avviata una procedura di recupero coattivo, le spese relative a tale procedura vengono imputate ai singoli carichi in proporzione al rispettivo ammontare”*.

La sospensione delle procedure esecutive

Così come previsto dal comma 5, dell'articolo 6, del D.L. n. 193/2016, la presentazione della dichiarazione di adesione determina la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. Sono, altresì, sospesi, per i carichi oggetto di domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche.

Sono, tuttavia, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione.

Inoltre, l'agente non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, purchè non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Tuttavia, come rilevato nel corso di Telefisco 2017, *“... se, all'atto della presentazione della dichiarazione, il terzo pignorato ha già iniziato ad effettuare i versamenti ovvero è già stata presentata istanza di assegnazione al giudice, non ricorrono i presupposti per l'interruzione della procedura esecutiva”*.

Le modalità di pagamento

Fermo restando la possibilità di pagare integralmente quanto dovuto, il Legislatore ha previsto la possibilità del pagamento rateale: 5, di pari importo (3 rate nel 2017, con scadenza a luglio, settembre e novembre, e 2 nel 2018, con scadenza aprile e settembre).

Modalità di pagamento	
Pagamento integrale	
Pagamento rateale: 5 rate di pari importo	
Le prime 3 rate nel 2017	Scadenza luglio, settembre e novembre
Le ultime 2 rate nel 2018	Scadenza aprile e settembre

Resta fermo che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa;
- mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con domiciliazione bancaria;
- presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

La rottamazione delle dilazioni

Sono rottamabili le dilazioni scadute, in corso o riammessi. Occorre comunque tenere conto che il provvedimento (art. 6 c. 8) se da una parte concede la facoltà di definizione anche ai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, le somme dovute relativamente ai carichi rottamabili, dall'altra parte la sottopone alla condizione di adempimento, rispetto ai piani rateali in essere, di tutti i versamenti con scadenza dall'1 ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso :

- per determinare l'ammontare delle somme oggetto di definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive previdenziali;
- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

Nel corso di Telefisco 2017, Equitalia ha precisato che:

- *“... non può essere computato ai predetti fini quanto versato a titolo di sanzioni, che, come previsto dalla lettera b) del citato comma 8 dell’art. 6, resta definitivamente acquisito. Tale principio vale con riferimento a tutti i pagamenti parziali effettuati, sia in adempimento ad un piano di rateizzazione, sia genericamente a titolo di acconto. L’art. 6, comma 8, del DL n. 193/2016, infatti, reca una disciplina che si applica testualmente a tutti i pagamenti parziali, a prescindere dal titolo per il quale gli stessi sono stati effettuati”;*
- *“l’obbligo di pagamento delle rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 si riferisce soltanto alle rateizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del DL n. 193/2016, vale a dire alla data del 24 ottobre 2016”.*

Secondo quanto indicato nel comma 9, il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali già effettuati, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi, non potendo usufruirne automaticamente.

Sul punto, nel corso di Telefisco 2017, è stato chiarito che:

- *“In caso di adesione alla definizione soltanto per alcuni dei carichi compresi in un precedente piano di dilazione, è opportuno che il debitore si rechi presso gli sportelli di Equitalia al fine di ottenere l’aggiornamento dell’importo da versare per le singole rate, al netto dei carichi oggetto di definizione, per i quali – ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DL n. 193/2016 - le rate in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016 restano sospese fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione”;*
- *“Il debitore che aderisce alla definizione agevolata deve corrispondere l’aggio relativo alle sole somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, vale a dire agli importi che lo stesso debitore deve versare per ottenere l’estinzione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora. L’aggio non è invece dovuto sulle sanzioni”.*

I carichi esclusi dalla definizione

Il comma 10, dell’articolo 6, esclude dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a) le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi derivanti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero e dell’isoglucosio, nonché dell’Iva armonizzata UE e l’Iva riscossa all’importazione);
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. Precisa, tuttavia, il successivo comma 11 che per le sanzioni relative alle violazioni al Codice della strada, le disposizioni agevolative si applicano agli interessi sulle sanzioni amministrative, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute

e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Il discarico delle somme

Il comma 12, dell'articolo 6 in esame, prevede che, a seguito del pagamento delle somme l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2019, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

La rinuncia ai giudizi pendenti

Come abbiamo visto, l'art. 6, c. 2, del D.L.n.193/2016, prevede che, in pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, il contribuente/debitore (in sede di dichiarazione) debba assumere l'impegno di rinunciare ai giudizi pendenti.

Nel nostro ordinamento tributario, la rinuncia al ricorso è specificatamente disciplinata dall'art. 44 D.Lgs. n. 546/1992, come ultimamente modificato dall'art. 9, c. 1, lett. p, del D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015.

Nell'attuale rottamazione, così come disciplinata, il debitore non rinuncia ai soli atti del processo ma all'intera azione.

Sempre in ordine al contenuto dell'istanza, va ricordato che, sebbene la norma tributaria non lo preveda espressamente, la rinuncia non deve essere soggetta ad alcun genere di riserve o condizioni, dovendo invece manifestare una volontà univoca e definitiva.

L'impegno a rinunciare ai giudizi presente nel D.L. n. 193/2016 è cosa diversa rispetto a quanto sacramentato nell'art. 44, del D.Lgs. n. 546/92. Oltretutto, allo stato della norma, il contribuente/debitore assume un impegno in una dichiarazione stragiudiziale, rivolta all'Agente della riscossione, che in molte ipotesi può essere estraneo al giudizio.

Per le Entrate (Telefisco 2017) *“l’impegno a rinunciare in commento non corrisponda*

strettamente alla rinuncia al ricorso di cui all’art. 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ciò che assume rilevanza sostanziale ed oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto. La definizione rileva negli eventuali giudizi pendenti in cui sono parti l’agente della riscossione o l’ente creditore o entrambi facendo cessare integralmente la materia del contendere qualora il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia”.

Al di là del valore di tale dichiarazione, resta fermo che occorre assumere detto impegno.

E come precisato sempre dalle Entrate nel corso di Telefisco 2017, nel caso in cui l’Agente della riscossione abbia un carico già oggetto di un provvedimento di annullamento, *“considerato che la definizione agevolata riguarda i crediti che l’Agente della riscossione ha in carico, si ritiene ammessa l’adesione del debitore anche nell’ipotesi descritta ... qualora ne abbia interesse, che può derivare essenzialmente dalla circostanza che si tratta di una sentenza non definitiva che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione. Al riguardo non va trascurato che la definizione agevolata presuppone la rinuncia del debitore ai giudizi e quindi anche agli effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali emesse. Nell’ipotesi di cui al quesito, il perfezionamento della definizione agevolata riguardante l’intera pretesa oggetto di lite (ad esempio, ruolo effettuato a seguito di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) fa venire meno l’interesse della parte pubblica alla prosecuzione della controversia ovvero costituisce una causa di cessazione della materia del contendere qualora la sentenza favorevole al debitore sia stata impugnata. La cessazione della materia del contendere, come prevede il comma 3 dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, comporta che “Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. Più in generale, si ritiene che gli effetti della definizione agevolata di norma prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi”.*

Telefisco 2017- Entrate:

Quesito: qualora si definisca il carico affidato dei 2/3 e relative sanzioni amministrative dopo la soccombenza del ricorrente in primo grado, la rinuncia al giudizio tributario riguarda l'intera pretesa in contestazione o la controversia sull'avviso di accertamento prosegue per la parte non definibile? Qualora il contribuente intenda aderire alla definizione, la rinuncia al giudizio deve riguardare l'intero atto (e quindi dovrà corrispondere l'intera imposta e 1/3 delle sanzioni ancora non affidate) o potrà proseguire nel contenzioso per tali importi?

Risposta: “ *Premesso che la definizione agevolata è possibile solo in presenza di un carico affidato all'Agente della riscossione e non riguarda direttamente le liti pendenti, nell'ipotesi esposta nel quesito prosegue il giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento in esecuzione del quale è stata avviata a titolo provvisorio la riscossione frazionata in pendenza di impugnazione. L'interesse delle parti alla prosecuzione e alla decisione nel merito della controversia riguarda la frazione della pretesa che non è stata definita. Più precisamente, qualora l'esito definitivo del giudizio sia favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna ulteriore riscossione né, al contempo, alcuna restituzione di quanto versato in sede di definizione agevolata, i cui effetti sono intangibili. Qualora invece l'esito del giudizio sia sfavorevole al contribuente, vi sarà la riscossione del residuo terzo di tributi e correlati interessi e sanzioni amministrative, atteso che il debito relativo alle sanzioni comprese nel carico dei 2/3 è stato estinto mediante definizione agevolata*”.

Telefisco 2017- Entrate: soccombenza parziale - la definizione e quindi la rinuncia al giudizio comporta che lo stesso prosegua solo per la parte non definita o invece occorre corrispondere anche tale parte?

“Per maggiore chiarezza della risposta è opportuno riferirla ad un esempio, che può essere rappresentato dal caso di una controversia pendente in Cassazione a seguito di impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di parziale annullamento dell'avviso di accertamento (ad esempio, riduzione decisa nella misura del 30% della maggiore imposta accertata e contestata dal contribuente), pronuncia impugnata sia dall'Agenzia delle entrate sia dal contribuente.

In questa ipotesi, ai sensi della lett. c) del comma 2 dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e del comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 472 del 1997, la riscossione provvisoria dopo la pronuncia di secondo grado riguarda l'importo di tributi, sanzioni ed interessi determinati nella sentenza, pari - in riferimento a questo esempio - al 70% dei tributi e correlati accessori in contestazione.

Con riferimento a tale situazione, il perfezionamento della definizione agevolata produce l'effetto di estinguere integralmente il complessivo debito recato dai carichi affidati, senza possibilità di restituzione, mentre la controversia prosegue in quanto i carichi definiti sono inferiori alla pretesa in contestazione”.

L'inefficacia dell'adesione

Il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, determina l'inefficacia della definizione e secondo quanto disposto dal comma 4, dell'art.6, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione inefficace. Nè come rilevato da Equitalia, nel corso di Telefisco 2017, *“la semplice presentazione della dichiarazione, né il versamento della sola prima rata delle somme dovute sono sufficienti a perfezionare la definizione. Infatti, il comma 1 dell'art. 6 del DL n. 193/2016 prevede che l'abbattimento delle sanzioni comprese nei carichi definiti e degli interessi di mora sia condizionato al pagamento integrale del capitale e degli interessi compresi nei carichi, del relativo aggio, delle spese esecutive e dei diritti di notifica... La definizione agevolata, pertanto, è efficace esclusivamente se tutte le somme dovute - e non soltanto quelle comprese nell'eventuale prima rata - sono tempestivamente versate”.*

I versamenti comunque effettuati sono acquisiti dall'Erario a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e (cosa di rilievo da tenere in debito conto) il pagamento non può più essere rateizzato ai sensi dell'art.19 del D.P.R.n.602/73 (il comma 6 prevede, inoltre, che, ai pagamenti dilazionati delle somme oggetto di definizione non si applicano le ordinarie disposizioni per la dilazione delle somme iscritte a ruolo, di cui all'art.19 del D.P.R.n.602/73). Tuttavia, in sede di emendamento approvato alla Camera, è stato previsto che, limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la preclusione non opera se, alla data di presentazione della domanda di adesione, erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella ovvero dell'invio dell'informazione di presa in carico relativa agli accertamenti esecutivi o agli avvisi di addebito Inps.

La rilevanza della rottamazione ai fini del DURC

Con il messaggio n.824 del 24 febbraio 2017, l'INPS ha fornito delle importanti indicazioni in ordine al rapporto fra definizione agevolata e attestazione della regolarità contributiva.

L'Inps, preso atto che il procedimento delineato dalla norma prevede il perfezionamento della definizione agevolata solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale, e considerato che il legislatore ha limitato gli effetti sospensivi della dichiarazione per la definizione agevolata esclusivamente alla possibilità di procedere esecutivamente per il recupero da parte degli Agenti della Riscossione, ha *“ritenuto di non rinvenire nella fattispecie gli elementi che consentono di far rientrare tale sospensione nell'alveo di quanto disposto con il predetto art. 3, comma 2, lett. b) del d.m. 30 gennaio 2015”*.

Peraltro, prosegue il messaggio dell'INPS, *“la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l'attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell'importo da pagare nella misura stabilita dall'art. 6, comma 1, lett. a) e b), il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata. Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l'effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l'attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di “rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti”*.

Conclude la nota dell'Inps, evidenziando che, *“con il perfezionamento del procedimento della cd. rottamazione, e quindi con il pagamento delle somme dovute comunicate dall'Agente, il contribuente, accedendo al beneficio di cui all'art. 6, comma 1, potrà ritenere definitivamente concluso, con riguardo alle esposizioni debitorie comprese nelle cartelle di pagamento e, per l'Istituto, anche negli avvisi di addebito oggetto dell'istanza, ogni adempimento nei confronti degli enti impositori”*.

Resta fermo che, relativamente ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge sulla rottamazione, *“risultava già attivata una rateazione presso gli*

Agenti della Riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa”.

9 marzo 2017
Gianfranco Antico